



Il bene della salute come qualità essenziale del cane compravenduto

Spunti per una riflessione

In sede di preparazione del Seminario Nazionale, patrocinato dall'ANMVI, in collaborazione con la FNOVI, la FSA e Professione Veterinaria, tenutosi presso la sede dell'ANMVI a Palazzo Trecchi il 30 novembre 2002, avente ad oggetto l'«Approfondimento degli aspetti legali e deontologici della compravendita del cane», sono stati sottoposti alla mia attenzione alcuni casi relativi alla vendita di cani, da cui emerge la rilevanza che riveste la figura professionale del veterinario chiamato a fornire un parere sulla «qualità» del bene/animale compravenduto.

Tale parere, che può riguardare vuoi la conformità del cane alle caratteristiche di razza o, più genericamente, il suo stato di salute, ha una ovvia ricaduta anche sugli aspetti legali del contratto di compravendita, soprattutto in merito all'accertamento dei vizi redibitori da cui l'acquirente del cane (cliente del veterinario) può far discendere il suo diritto ad agire nei confronti del venditore ex art. 1496 c.c.

L'intervento del veterinario in simili situazioni deve, pertanto, essere un intervento che gli consenta di poter effettuare un accertamento secondo parametri scientificamente predisposti nei protocolli veterinari.

Tale comportamento è necessario ed ineludibile soprattutto allorché il veterinario venga consultato da un cliente prima che l'acquisto del cane si perfezioni giuridicamente, e proprio al fine di ottenere dal professionista la certezza di un «buon acquisto».

In una tale evenienza la responsabilità del veterinario nei confronti del cliente/acquirente è tale da obbligarlo il professionista ad effettuare gli accertamenti che il caso richiede, nessuno escluso, e a certificare, con precisione, ciò che può essere certificato e ad **esplicitare** ciò che, stante, per esempio, l'età dell'animale non può essere sicuramente accertato e certificato.

Tali consigli, profusi durante il seminario sopra richiamato con la competenza di due veterinari quali il dottor Aldo Vezzoni e la dottoressa Maria Del Carmen Lopez Moreno, mi trovano del tutto consenziente proprio in merito al valore probatorio che simili certificazioni possono avere nei giudizi diretti ad accertare la responsabilità del venditore/allevatore per vizi redibitori nella vendita di animali.

È dunque il caso di sottolineare nuovamente che il veterinario in nessuna occasione, ma soprattutto in occasione di un parere medico **ante acquisto** del cane, deve

limitarsi ad una visita sommaria dell'animale e certificarne genericamente il buono stato di salute.

Il veterinario, inoltre, bene fa a sottrarsi dal fornire un simile giudizio qualora, colui che gli sottopone l'animale da visitare, non acconsenta all'esecuzione poi di tutti gli esami necessari, magari perché onerosi.

Altro problema che il veterinario può trovarsi ad affrontare in sede di visita **ante acquisto** è quello che riguarda il soggetto legittimato a far sottoporre a visita veterinaria il cane.

Per evitare contestazioni il veterinario dovrà richiedere al cliente, non ancora proprietario del cane, il consenso scritto alla visita da parte del venditore.

Qualora, poi, in sede di visita ante acquisto il veterinario si trovasse di fronte un animale gravemente malato dovrà sempre ottenere dal proprietario venditore il consenso alle cure e, in assenza di un consenso non sottoporre mai l'animale ad intervento chirurgico.

Nei casi, invece, in cui il cliente consulti il veterinario **post acquisto**, perché il cane si è ammalato, la prestazione richiesta riguarda sia l'attività di cura, sia la consulenza diretta ad accertare se tale malattia fosse o meno presente al momento dell'acquisto.

Il cliente richiede al veterinario un tale accertamento al fine di venire o meno rassicurato circa la possibilità di agire nei confronti del venditore per restituire l'animale e ripeterne il prezzo, o per richiedere la riduzione del prezzo ed esigere, in ogni caso, il risarcimento dei danni.

In questa ipotesi il veterinario si trova quasi sempre a doversi misurare con la valutazione di altri colleghi e, pertanto, il suo parere è, in realtà, ancora più rilevante in quanto è solo sulla validità del suo giudizio che potrà fondarsi il successo delle richieste del cliente acquirente e/o del cliente venditore, in presenza di controversia giuridica circa la sussistenza o meno di vizi redibitori.

Le difficoltà che si trova ad affrontare il veterinario nel rispondere al suddetto quesito devono però essere affrontate nella consapevolezza che il veterinario curante non è chiamato ad assumere in toto la veste di medico legale e/o difensore civico dei diritti del proprio cliente.

Il veterinario curante, infatti, deve limitarsi a dare risposte precise sotto il profilo della diagnosi della malattia e curare in scienza e coscienza l'animale, fornendo al cliente parere/certificato scritto di quanto accertato.

La trattativa con il venditore deve

essere condotta dal proprietario del cane il quale, in possesso della certificazione del proprio veterinario di fiducia, dovrà rivolgersi ad un avvocato o, comunque, inviare una lettera raccomandata al venditore entro otto giorni dalla scoperta della malattia per poi poter agire in giudizio entro un anno dall'acquisto del cane.

È bene che il veterinario di fiducia del proprietario/acquirente del cane non interloquisca con il venditore/allevatore, ma solo con il collega che questi soggetti abbiano consultato.

Consiglio che qualora il veterinario curante fosse contattato personalmente dal venditore/allevatore si rifiuti di discutere della salute dell'animale con soggetti diversi da un proprio collega.

Ritengo molto importante che il veterinario si adegui ad un tale comportamento così da evitargli problemi anche nel rapporto con il proprio cliente che deve sempre considerare il veterinario di fiducia responsabile solo di quanto è di sua competenza. Oltre a ciò, il veterinario curante dovrà collaborare con il collega di fiducia dell'altro soggetto coinvolto nella controversia mediante la **contestualità** dello scambio di referti radiologici, di informazioni sulle terapie eseguite e di ogni altra informazione utile.

È, infatti, importante che il veterinario rispetti, e risponda, solo per quanto attiene alla sua specifica professionalità.

Richiamati all'attenzione tali principi, che sono stati trattati nel suddetto seminario da tutti i relatori, intendo sottoporre ai lettori della Rivista alcune riflessioni, da me svolte in tale sede, in merito a quali malattie possono essere considerate vizi dell'animale al fine del promuovimento di azione redibitoria nei confronti del venditore.

Se, infatti, compito del veterinario curante, è quello di certificare lo stato di salute del cane e/o accertarne le patologie che si possono nel futuro manifestare (mi riferisco alle malattie/tare ereditarie) compito dell'avvocato è quello di indicare se tali patologie possano o meno venire considerate vizi redibitori o, comunque, essere considerate motivo su cui fondare un'azione per inadempimento per mancanza di qualità nel bene/animale oggetto della compravendita.

A tal proposito, nel rilevare che presso ogni Camera di Commercio dovrebbe essere depositata la Raccolta degli Usi e che all'interno di tale Raccolta si dovrebbero trovare anche gli usi relativi alla vendita di animali (e del cane) a cui rinvia l'art. 1496 c.c., segnalo

che in detti usi **non** sono indicate tutte le patologie di cui può essere affetto un cane da poco acquistato. Una elencazione di dette malattie, se incompleta e non aggiornata in rapporto alla ricerca medico/veterinaria, non è, dunque, di ausilio nella soluzione del problema che qui interessa.

Il richiamo agli Usi nella compravendita del cane, anche allorché quando (ed è raro) essi compaiono nella Raccolta sopra richiamata, non costituisce, pertanto, chiaro e certo strumento per la risoluzione delle controversie che insorgono in sede di compravendita dell'animale che, poco dopo l'acquisto, si ammalano.

Va inoltre, segnalato, che il vizio redibitorio deve essere preesistente all'acquisto, occulto e **comunque grave**.

La valutazione circa la mancanza di gravità della malattia di cui un cane è affetto e, molto spesso, motivo su cui il venditore/allevatore fonda il rigetto delle pretese risarcitorie dell'acquirente.

In simili situazioni (e non solo in simili situazioni) l'**ostacolo** per l'acquirente di esperire con successo un'azione di risarcimento del danno, **costituito** dall'assenza della gravità della malattia al fine della sua configurazione quale vizio redibitorio può essere superato in virtù di quanto disposto dall'art. 1497 c.c.

I vizi redibitori non sono, infatti, le uniche fattispecie su cui l'acquirente possa fondare una pretesa di risarcimento del danno per inadempimento del venditore nella compravendita del cane.

L'art. 1497 c.c., applicabile per dottrina e giurisprudenza costante, anche alla vendita di animali, dispone, infatti, che **«Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 ss), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.**

[III]Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 [172 trans.]».

L'aspettativa primaria di colui/colei che acquistano un cane vuoi per adibirlo solo a propria compagnia o, anche, per altri usi leciti, è certamente quella di acquistare un animale sano. Tra le qualità essenziali che il cane deve, pertanto, avere, non può non assumere rilevanza la sua buona salute.

Se, infatti, è pur vero che per il nostro ordinamento **l'animale è una**

di Maria Teresa Semeraro

Avvocato, Bologna

Se non timbrano è truffa

Se il dipendente dimentica troppo spesso di timbrare

il cartellino quando è in pausa pranzo può essere denunciato per truffa aggravata. Due dipendenti dell'Asl 13 di Osimo sono stati così condannati perché la Cassazione non ha creduto alla loro distrazione.

Durante un controllo dei Nas due dipendenti sono stati sorpresi in sala mensa senza aver prima timbrato il cartellino. La giustificazione da loro riportata, semplice distrazione, non è stata accolta dalla Cassazione che li ha condannati per truffa aggravata. La motivazione della sentenza deriva dal fatto che la mancata segnalazione sul cartellino della pausa pranzo provocava un danno all'Ospedale che non detraendo il periodo di intervallo lo pagava come straordinario.

res è altrettanto vero che **tale res è un vivente**. La disciplina giuridica applicabile alla compravendita del cane non può, pertanto, che essere interpretata proprio in virtù di tale caratteristica, la **vivenza** appunto.

Tra le qualità essenziali di un vivente non può non annoverarsi il bene della salute quale carattere ineliminabile per il «funzionamento» di una tale res.

L'art. 1497 c.c., riferendosi alla compravendita di ogni bene mobile e/o immobile, circoscrive l'ambito della sua applicazione a quei difetti di qualità che eccedono i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Nell'ipotesi qui esaminata tale limite dovrà essere interpretato come un non limite, dal momento che la buona salute di un animale è una qualità intrinseca all'esistenza/essenza propria dell'animale: la mancanza di buona salute nell'animale compravenduto non dovrà mai essere tollerata. Il grado più o meno grave della malattia dovrà essere valutato, in sede di risarcimento del danno, solo in merito al quantum debeatur e non potrà mai essere motivo di esclusione dell'an debeatur.

L'interpretazione in tal senso dell'art. 1497 c.c. alla compravendita del cane attende il contributo di tutti, veterinari medici legali e giuristi, e necessita, soprattutto, per essere accolta nei Tribunali, di cause anche pilota promosse da coloro che, proprietari, venditori/allevatori di cani, ne intendano tutelare effettivamente il benessere. ■